

# Guida “Calcolo della soglia di anomalia”

Il presente Manuale costituisce un supporto nell'utilizzo del software TuttoGare in ordine alla scelta dei parametri di calcolo utilizzabili ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia.

Normativamente configurato per l'applicazione automatica di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 97 ("*Offerte anormalmente basse*"), TuttoGare recepisce i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, adattandosi alle scelte stabilite di volta in volta nella Lex specialis dalla Stazione Appaltante o Ente aggiudicatore.

Come è noto, la soglia di anomalia al di sopra della quale le offerte devono essere sottoposte a verifica di congruità è calcolato in modo differente a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto.

Nelle procedure di gara aventi come criterio di aggiudicazione quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, il Sistema individua automaticamente come anomale le offerte che ottengono, tanto rispetto al prezzo quanto rispetto alla somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Resta fermo che tale calcolo viene applicato solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre (comma 3 dell'art. 97 come modificato dalla L. 55/2019).

Nelle procedure aventi come criterio quello del *prezzo più basso*, le modalità di calcolo dell'anomalia (totalmente rivoluzionate dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 55/2019) sono differenti a seconda che il numero di offerte ammesse sia pari/superiore a 15 o minore di 15.

Nelle procedure per le quali il numero di offerte è inferiore a 15 (comma 2-bis dell'art. 97), i calcoli effettuati dal Sistema sono i seguenti:

1. Calcolo della media aritmetica (MDO) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; Laddove fossero presenti offerte di egual valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica offerta;
2. Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto 1 (SCM);
3. Calcolo del rapporto tra scarto medio e media (RAP:  $SCM / MDO$ )
4. Se il rapporto di cui al punto tre è pari o inferiore a 0,15 ( $RAP \leq 0,15$ ) la soglia di anomalia è pari alla media di cui al punto 1 maggiorata del 20% (SOG:  $MDO \times 1.20$ )
5. Se il rapporto di cui al punto tre è superiore 0,15 ( $RAP > 0,15$ ) la soglia di anomalia è pari alla somma della media di cui al punto 1 e dello scarto medio calcolato al punto 2 (SOG:  $MDO + SCM$ )

Nelle procedure per le quali il numero di offerte è pari o superiore a 15 (comma 2 dell'art. 97), i calcoli effettuati dal Sistema sono i seguenti:

1. Calcolo della somma e della media aritmetica (MDO) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; Laddove fossero presenti offerte di egual valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica offerta;

2. Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto 1 (SCM);
3. Calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui al punto 1 e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui al punto 2 (SOG: MDO + SCM);
4. Calcolo della percentuale di decremento (%D) tramite moltiplicazione della prima e della seconda cifra decimale risultanti dalla somma delle offerte di cui al punto 1;
5. Calcolo del valore di decremento tramite applicazione del valore percentuale di cui al punto 4 allo scarto medio di cui al punto 2 (DEC: SCM x %D)
6. Ricalcolo della soglia di anomalia tramite sottrazione del valore di decremento di cui al punto 5.

Stanti i vari contrasti interpretativi cui ha dato luogo la riforma, abbiamo ritenuto opportuno lasciare alla discrezionalità del singolo utente della Stazione Appaltante interessata la scelta in ordine al tipo di operazione da effettuare sull'ultima cifra decimale considerata per ciascun calcolo effettuato (richiamato dalle singole lettere di cui ai commi 2 e 2-bis).

In particolare, in sede di **Proposta di Aggiudicazione** è possibile scegliere tra i "Parametri di calcolo dell'anomalia" seguenti:

- Numero di decimali: da 0 a 5
- Arrotondamento: SI/NO
- Applica la selezione (arrotondamento/non arrotondamento): solo sul risultato finale del calcolo/su tutti i passaggi intermedi del calcolo.

Un'ulteriore opzione è stata inserita relativamente a quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 97, comma 2, che prescrive:

*"la soglia calcolata alla lettera c) viene **decrementata** di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"*

La parola "decremento" utilizzata dal Legislatore ha generato non poche problematiche applicative, sfociate poi in un contrasto giurisprudenziale avente come esponenti principali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la sua Circolare n. 8/2019 da un alto, e alcune pronunce del Tar Marche dall'altro.

Se, infatti, il MIT sostiene che il decremento citato dalla lettera della norma consista in un'operazione di "sottrazione" in valore assoluto, dall'altro il Tar Marche ritiene che esso debba essere inteso come un secondo decremento percentuale (non assoluto, appunto).

Considerate le soglie di anomalia completamente diverse cui approdano i due orientamenti, e preso atto dell'assenza di un'interpretazione univoca o comunque di un intervento del Legislatore volto a chiarire, con una norma di interpretazione autentica, la situazione di contrasto, abbiamo inserito anche tale duplice opzione a Sistema, rimettendo la scelta alla S.A., la quale applicherà tra

i due orientamenti, e quindi calcoli (entrambi legittimi), quanto dichiarato a monte nel Disciplinare di gara.

Pertanto l'utente che, operando sul Sistema, dovrà elaborare la graduatoria dalla sezione **Proposta di aggiudicazione** del Pannello di gestione della gara di riferimento, si troverà dinanzi alla duplice opzione:

1.Tar Marche

2.Circolare MIT del 24 ottobre 2019

Si propone di seguito un'elencazione dei principali riferimenti (giurisprudenziali e non) a sostegno degli orientamenti sopra esposti:

1.Tar Marche:

- TAR Marche, Ancona, sez. I, n. 622/2019
- TAR Marche, Ancona, sez. I, 82/2020 (sentenza riformata dal Consiglio di Stato)
- TAR Marche, Ancona, sez. I, n. 93/2020

2. MIT (circolare n.8/2019 e Circolare MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria n. 0017649/2019):

- Consiglio di Stato, sez. V, n. 2856/2020
- Delibera Anac, parere di precontenzioso n. 892/2019
- Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. n. 937/2019
- Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. n. 363/2019
- Tar Emilia Romagna, sez. I, n. 765/2019
- Tar Sicilia, sez. distaccata di Catania, n. 2191/2019
- Tar Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 968/2019
- Tar Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 1007/2019
- Tar Puglia, sez. III, n. 736/2020

Quanto all'esclusione automatica prevista dal comma 8 dell'art. 97, a seguito della modifica introdotta con il d.l. n. 76/2020 il Sistema applica automaticamente l'esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per le gare pubblicate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021, il Sistema applicherà l'esclusione automatica a partire da un numero di offerte ammesse **pari a 5**.

## TAGLIO DELLE ALI

Ulteriore punto di scontro della giurisprudenza si è manifestato con riferimento al c.d. “taglio delle ali” da effettuarsi ai fini della definizione della soglia di anomalia.

La lettera a) del comma 2 prevede, infatti, quale primo step di calcolo per giungere alla determinazione della soglia, la seguente operazione:

*“calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”*

Allo stesso modo, la lettera a) del comma 2-bis dell’art. 97 recita:

*“calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”*

4

Oggetto del contendere è la questione se le offerte rientranti nel 10% di maggiore o minore ribasso (c.d. ali) debbano essere escluse solo fittiziamente o se il loro taglio debba costituire una fuoriuscita definitiva dal novero delle offerte valide per la gara.

Preso atto della giurisprudenza maggioritaria che considera tale accantonamento quale meccanismo meramente fittizio, finalizzato soltanto al calcolo della soglia di anomalia delle offerte senza determinare l’automatica esclusione delle offerte dalla gara, TuttoGare sostiene tale interpretazione procedendo con il calcolo del valore della soglia su tutte le offerte ammesse, comprese quelle ricomprese in detto taglio.

***N. B. Al fine di scongiurare e rimuovere preventivamente eventuali contestazioni in ordine ai parametri prescelti per il calcolo della soglia di anomalia, consigliamo vivamente di predeterminare e rendere noti tali parametri nel bando di gara.***

